



## **Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 22/07/2013**

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DEL "MODELLO OPERATIVO DI ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEI SERVIZI PER IL LAVORO IN REGIONE CAMPANIA" E CONTESTUALE REVOCA DELLE DD.G.R. N° 226/06 E N.793/06 LIMITATAMENTE ALLE MODIFICHE APPORTATE

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO CHE**

- a) la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione":
- affida alle Regioni la competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, ferma restando la competenza dello Stato in relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
  - affida alle Regioni la competenza concorrente in materia di servizi di collocamento e politiche attive del lavoro, ferma restando la competenza dello Stato in relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- b) la Legge 21 dicembre 1978, n. 845 definisce il quadro di indirizzi in materia di formazione professionale;
- c) la Legge 28 marzo 2003, n. 53 delega al Governo la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
- d) il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53";
- e) il D.M. 29 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale definisce i criteri generali per l'accreditamento delle strutture che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- f) l'Intesa del 20 marzo 2008 (repertorio n. 84/CSR) ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, definisce gli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- g) la legge 14 febbraio 2003 n.30 delega al Governo le norme generali in materia di occupazione e mercato del lavoro;
- h) il Dlgs 10 settembre 2003 n. 276 e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 7 comma lettera d, il quale dispone che le Regioni costituiscano appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio, assicurando tra l'altro i raccordi con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;

**CONSIDERATO CHE**

- a) la legge regionale 14/09, "Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro", all'art. 1, indica tra le finalità generali da perseguire in materia di formazione e lavoro:
1. l'integrazione delle politiche regionali del lavoro, dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione nonché delle politiche sociali, favorendo e istituendo un adeguato sistema di coordinamento con le politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio;
  2. la strutturazione di un efficiente sistema di formazione ed orientamento professionale integrato con il sistema dei servizi per l'impiego, in cui risulta valorizzata la funzione dell'operatore pubblico, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e l'elevazione professionale;
  3. l'integrazione delle politiche del lavoro con gli interventi in materia di istruzione e formazione;
  4. la promozione della formazione professionale quale servizio di interesse generale volto rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e valorizzare l'apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze degli individui per tutto l'arco della vita;
  5. livelli di qualità dell'offerta formativa;
- b) in materia di Sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego, l'art.16 del Titolo II della legge regionale 14/2009, stabilisce che la Regione individua :
1. forme di cooperazione tra centri di servizi pubblici ed altri soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi dell'articolo 18, per migliorare la qualità dei servizi offerti, ampliarne la diffusione sul territorio, realizzare esperienze di eccellenza innovative o incisive in ambiti settoriali o territoriali specifici e fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti;
  2. strumenti di premialità ed incentivi a sostegno della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese nell'ambito dei servizi per l'impiego, valorizzando in particolare la qualità e la produttività dell'offerta dei Centri per l'impiego.
- c) che con DGR n. 690/2010 la Regione ha adottato il Piano di azione per il lavoro "Campania al Lavoro" nel quale sono previste azioni di sistema e in particolare, in coerenza con i principi-guida ed i criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione di standard minimi del sistema di accreditamento delle strutture formative, l'attuazione delle disposizioni della Legge Regionale n.14/09 nella direzione di garantire

maggiore flessibilità, migliori performances qualitative del sistema della formazione regionale oltre che fluidificazione nelle procedure di accesso all'accreditamento.

d) che con DGR n.482/2011 la Regione ha adottato il Masterplan dei servizi per il lavoro nel quale, per quanto attiene l'accreditamento dei servizi per l'impiego, la misura di sistema intende predisporre criteri e regole che disciplinino l'operatività delle strutture e migliorino la relazione pubblico-privato nella gestione della domanda e dell'offerta di lavoro;

e) che con DGR n.315/2011 la Regione ha adottato primi provvedimenti di adeguamento per l'accreditamento e la vigilanza delle attività di formazione professionale autofinanziata in coerenza con gli indirizzi della legge regionale 14/2009 e del Piano di azione per il lavoro "Campania al Lavoro";

f) che con DGR n. 195/2012 , e n. 646 del 13/11/2012 sono state approvate le Linee guida per l'avvio del nuovo sistema regionale di istruzione e formazione professionale avente quali soggetti attuatori gli Istituti Professionali del sistema di istruzione superiore e gli organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione Campania;

g) che dette linee guida per l'avvio del nuovo sistema regionale di istruzione e formazione professionale dispongono tra l'altro che la Regione provveda, attraverso i propri uffici e le strutture di riferimento, tra cui l'ARLAS, alla definizione di contenuti, requisiti e procedure di accreditamento dei soggetti attuatori del nuovo sistema regionale di leFP assumendo la necessità di un forte coordinamento territoriale e di un'ottimale distribuzione di offerta formativa su tutto il territorio regionale e assumendo l'obiettivo di un sistema di accreditamento strutturato sulla base dei percorsi leFP da attivare e dei precisi obiettivi strategici ed operativi da conseguire.

#### CONSIDERATO, ALTRESI'

a) che l'art.42 del capo II del titolo VII della legge regionale 14/2009, reca disposizioni in materia di accreditamento degli organismi formativi e dei servizi di orientamento ed istituisce l'elenco regionale degli enti formativi e dei soggetti che erogano formazione;

b) che il regolamento regionale n. 9 del 2010 recante disposizioni regionali per la formazione professionale; emanato, con DPGR n. 89 del 2 aprile 2010 disciplina le procedure di accreditamento ai sensi dell'articolo 54 della citata legge regionale n°4/2009;

c) che la legge regionale 14/2009, reca, al Titolo IV, disposizioni sul sistema regionale integrato dei servizi per il lavoro e dispone all'Art.18 l'adozione dei provvedimenti di accreditamento regionale nei confronti dei soggetti che erogano servizi per il lavoro;

d) che il regolamento regionale n. 8 del 2010 recante disposizioni regionali per la qualità del lavoro; ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale n. 14 del 2009, emanato, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 90 del 2 aprile 2010, disciplina in merito all'accreditamento regionale allo svolgimento dei servizi al lavoro.

#### VALUTATO

a) opportuno adeguare il Sistema Regionale di accreditamento in coerenza con gli indirizzi della legge regionale 14/09 e con gli obiettivi della programmazione regionale, consolidandone il valore di strumento di presidio della corretta erogazione dei servizi d'interesse generale, promuovendo l'integrazione tra sistemi che offrono servizi per il lavoro e servizi di istruzione e formazione, adeguando le procedure col fine di semplificarne lo svolgimento e migliorarne l'efficienza e la trasparenza, introducendo le funzioni di strumento di premialità a sostegno della qualità dei servizi, adeguandone altresì gli aspetti sanzionatori in caso di inadempienze ed irregolarità amministrative emerse dalle verifiche documentali e dai controlli in loco;

b) opportuno determinare, in coerenza con la finalità generale di assicurare livelli di qualità dell'offerta formativa, uno stretto collegamento nei sistemi di valutazione e controllo adottati dalla Regione, tra gli strumenti di accreditamento (valutazione degli operatori) e gli strumenti di autorizzazione e finanziamento degli interventi del settore (valutazione dei processi e dei prodotti), sulla base di specifici criteri di valutazione dei comportamenti dei soggetti accreditati e di specifici indicatori di qualità, efficienza ed efficacia dei processi e dei servizi realizzati;

#### TENUTO CONTO

a) che il sistema degli accreditati deve garantire la corretta esecuzione dei servizi di interesse generale a tutela degli utenti finali destinatari dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro;

b) delle indicazioni provenienti su tale materia dalle parti sociali e dall'associazionismo categoriale consultate dall'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale in sede della promossa campagna di ascolto in date 9 e 23 luglio 2012;

c) dell'istruttoria e delle attività di analisi e di progettazione svolte con il supporto dell'Arilas che hanno portato alla revisione delle procedure e dei requisiti di accreditamento, come previsti negli allegati approvati con le DGR. n. 226/06 e n.793/06, con conseguente definizione del nuovo "Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro" e

degli allegati A,B,C,D,E,F, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- allegato A “Procedure di iscrizione nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro”;
- allegato B “Requisiti per l’accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro”;
- allegato C “Specifiche dei requisiti e del sistema di premialità”
- allegato D “Specifiche sulle utenze speciali; adempimenti sulla sicurezza”
- allegato E “Modello dati dell’Elenco regionale”
- allegato F “Modalità di trasmissione delle informazioni e di inoltro della domanda di accreditamento”.

d) che il modello operativo proposto è stato condiviso dalle amministrazioni partecipanti al Tavolo Tecnico costituito in attuazione del Masterplan Regionale dei Servizi per il lavoro;

#### RITENUTO

- a) di dover procedere alla approvazione e alla adozione del nuovo “Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro” e degli allegati A,B,C,D,E,F, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- b) di dover disporre, conseguentemente, che le DGR. n. 226/06 e n.793/06 perdono efficacia dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- c) di dover stabilire, altresì, per i procedimenti in corso di accreditamento/rinnovo, in atto all’entrata in vigore del nuovo modello di accreditamento, siano disciplinati secondo le disposizioni transitorie, di cui al paragrafo 13. dell’allegato A ;
- d) di dover stabilire che resta efficace fino a nuova emanazione, in quanto coerente con le determinazioni assunte con la presente deliberazione, la DGR 315/2011 per le procedure di approvazione dei progetti formativi e di vigilanza sulla loro attuazione ed i decreti attuativi della suddetta deliberazione, in particolare il Decreto Dirigenziale n.81 del 26/3/2012 AGC 17 Settore n.5 recante disposizioni in materia di “Procedura di accreditamento per l’erogazione della Formazione a distanza (FAD)”;
- e) di dover stabilire che gli strumenti di premialità/penalità degli operatori accreditati introdotti con il nuovo modello operativo e disciplinati al paragrafo 11 dell’Allegato A debbano avere efficacia ai fini della valutazione a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo alla sua entrata in vigore;
- f) di dover stabilire che gli strumenti di premialità/penalità degli operatori accreditati di cui al paragrafo 11 dell’Allegato A debbano avere efficacia nell’insieme del processo di gestione amministrativa dell’offerta di istruzione e formazione e dell’offerta di servizi per il lavoro, e che pertanto tali strumenti di rating degli operatori debbano trovare applicazione anche ai fini della valutazione nella assegnazione di risorse finanziarie, autorizzazioni, concessioni per l’attuazione di interventi di istruzione e formazione professionale e di attività collegate ai servizi per il lavoro;
- g) di attribuire al Dirigente pro-tempore dell’AGC 17 Settore 05 la competenza per la piena attuazione dell’art.42 del capo II del titolo VII della legge regionale 14/2009 in materia di accreditamento delle agenzie che erogano formazione e servizi per il lavoro, avvalendosi dell’ARLAS per la gestione delle nuove procedure di accreditamento e di tutti gli interventi di adeguamento organizzativo e tecnologico richiesti per la gestione telematica delle procedure di accreditamento.

#### VISTI

- la l.r. n. 14 del 24.11.2009
- i Regolamenti regionali n.8/2010 e 9/2010;
- la dgr 226/2006
- la dgr 793/2006
- la dgr 315/2011
- la Dgr 195/2012

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

- a) di approvare le procedure ed i requisiti di accreditamento, come stabilito nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:  
“Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro”;  
allegato A “Procedure di iscrizione nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi

- di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro”;  
allegato B “Requisiti per l’accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro”;  
allegato C “Specifiche dei requisiti e del sistema di premialità”  
allegato D “Specifiche sulle utenze speciali; adempimenti sulla sicurezza”  
allegato E “Modello dati dell’Elenco regionale”  
allegato F “Modalità di trasmissione delle informazioni e di inoltro della domanda di accreditamento”;
- b) di disporre, conseguentemente, che le DGR. n. 226/06 e n.793/06 perdono efficacia dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- c) di stabilire, altresì, per i procedimenti in corso di accreditamento/rinnovo, in atto all’entrata in vigore del nuovo modello di accreditamento, siano disciplinati secondo le disposizioni transitorie, di cui al paragrafo 13. dell’allegato A ;
- d) di stabilire che resta efficace fino a nuova emanazione, in quanto coerente con le determinazioni assunte con la presente deliberazione, la DGR 315/2011 per le procedure di approvazione dei progetti formativi e di vigilanza sulla loro attuazione ed i decreti attuativi della suddetta deliberazione, in particolare il Decreto Dirigenziale n.81 del 26/3/2012 AGC 17 Settore n.5 recante disposizioni in materia di “Procedura di accreditamento per l’erogazione della Formazione a distanza (FAD)”;
- e) di stabilire che gli strumenti di premialità/penalità degli operatori accreditati introdotti con il nuovo modello operativo e disciplinati al paragrafo 11 dell’Allegato A debbano avere efficacia ai fini della valutazione a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo alla sua entrata in vigore;
- f) di stabilire che gli strumenti di premialità/penalità degli operatori accreditati di cui al paragrafo 11 dell’Allegato A debbano avere efficacia nell’insieme del processo di gestione amministrativa dell’offerta di istruzione e formazione e dell’offerta di servizi per il lavoro, e che pertanto tali strumenti di rating degli operatori debbano trovare applicazione anche ai fini della valutazione nella assegnazione di risorse finanziarie, autorizzazioni, concessioni per l’attuazione di interventi di istruzione e formazione professionale e di attività collegate ai servizi per il lavoro;
- g) di attribuire al U.O.D. Formazione Professionale (attuale Settore Formazione Professionale) della D.G. per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili (attuale A.G.C. 17) la competenza per la piena attuazione dell’art.42 del capo II del titolo VII della legge regionale 14/2009 in materia di accreditamento delle agenzie che erogano formazione e servizi per il lavoro, avvalendosi dell’ARLAS per la gestione delle nuove procedure di accreditamento e di tutti gli interventi di adeguamento organizzativo e tecnologico richiesti per la gestione telematica delle procedure di accreditamento;
- h) di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’Assessore alla Formazione Professionale, al Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, all’AGC 17, al Settore Formazione Professionale, al Burc per la pubblicazione e all’Arlas.